

Mediazione da remoto e con sei mesi di durata

Civile

Il decreto correttivo approda oggi all'esame del consiglio dei ministri

Giovanni Negri

Tempi di durata più lunghi e possibilità di svolgimento da remoto. Approda oggi al consiglio dei ministri il decreto correttivo su mediazione e negoziazione assistita. Il testo prevede innanzitutto che il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Si introduce poi una disposizione per rendere possibile la mediazione, ma la novità interessa anche la negoziazione assistita, attraverso modalità audiovisiva da remoto. Così, ogni parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audio-video; i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per

gli incontri devono poter assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano da remoto, tutte le firme apposte devono rispettare le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale.

Quando poi, qualsiasi sia la modalità di svolgimento, le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

In materia di ammissione anticipata, quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.